

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Ufficio Tributi

Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2022

Versamento II rata - saldo 2022

Il Funzionario designato per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Visto l'art. 1, comma da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell'anno d'imposta 2022;

informa:

► VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2022

Entro il 16 dicembre 2022 deve essere effettuato il versamento della II rata a titolo di saldo IMU per l'anno d'imposta 2022.

L'imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli non esenti, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta, del locatario finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.

La II rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla I rata versata entro lo scorso 16 giugno. La II rata deve essere versata entro il **16 DICEMBRE 2022**

Le aliquote da applicare sono le seguenti ⁽¹⁾:

- abitazioni principali accatastate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
- unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado che vi risiedono e dimorano abitualmente	1,06%
- unità immobiliari locatate con contratto registrato	1,06%
- unità immobiliari e pertinenze locatate con contratto agevolato tra privati (L. 431/98, art. 2, comma 3)	1,06%
- unità immobiliari e pertinenze locatate con contratto agevolato a studenti fuori sede per almeno 12 mesi (L. 431/98, art. 2, c. 5)	1,06%
- unità immobiliari e pertinenze locatate con contratto a canone libero.	1,06%
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (eccetto i fabbricati inclusi in D/10 ad uso strumentale)	1,06%
- fabbricati rurali ad uso strumentale	1%
- aree fabbricabili	1,06%

Alle abitazioni accatastate in A/1, A/8 e A/9 è applicata la detrazione pari ad € 200,00. La **detrazione** è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi **proporzionalmente alla quota di utilizzo** dell'abitazione stessa. Si rammenta che per i **fabbricati del gruppo "D"** l'imposta calcolata ad aliquota standard, nella misura dello 0,76% è versata a favore dello Stato, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D/10.

In questo Comune all'aliquota standard sui fabbricati del gruppo "D" ad esclusione dei D/10, è applicato un incremento dello 0,76%.

► Il CODICE CATASTALE del COMUNE E' H894.

► I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO		DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO	
	COMUNE	STATO		COMUNE	STATO
IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze	3912		IMU - Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati	3918	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ai terreni (per Comuni parzialmente montani)	3914		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE	3930	
IMU - Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili	3916		IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO		3925

► IMMOBILI ESCLUSI

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze **sono escluse**, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono altresì esclusi i fabbricati considerati abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019.

► Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 o con apposito bollettino di conto corrente postale. Non è dovuto il versamento se l'imposta risulta inferiore ad euro 12,00.

Data 30/11/2022

Il Funzionario Responsabile Dott. Vittorio Marino